



L'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

riunitosi nella seduta del 22 febbraio del 2020, all'unanimità ha assunto la seguente delibera:

- *esaminato il contenuto della mozione n. 21 presentata ed approvata al XXXIV Congresso Nazionale Forense – Sessione ulteriore del 5 e 6 Aprile 2019, avente ad oggetto notifiche a mezzo pec.*

Rilevato che

la scelta di procedere a passo spedito verso la informatizzazione del processo in senso lato è da considerarsi oramai irreversibile, stante l'esigenza di velocizzazione del medesimo, onde avvicinarsi alla tempistica dei paesi europei e produrre un diritto certo in tempi brevi nell'era della globalizzazione, al fine di rendere appetibile il sistema Italia agli investitori mondiali.

Considerato che

alla base del processo telematico, tralasciando in questa sede di disquisire sulle ultronee problematiche dei depositi telematici sia endoprocessuali che introduttivi, vi è la notifica degli atti, ed in particolare della vocatio in jus, a mezzo posta certificata disciplinata dal combinato disposto della L. 21 gennaio 1994 n.53 (Legge sulle notificazioni degli avvocati), del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell'amministrazione digitale o C.A.D.), del d.l. 179/2012 conv. dalla L. 221/2012 (Decreto attuativo dell'Agenzia digitale italiana) e ss, ove è stata riconosciuta la facoltà agli avvocati di notificare a mezzo pec gli atti giudiziari non solo allorché il destinatario della notifica sia altro avvocato, ma anche quando il destinatario sia persona diversa a condizione, naturalmente, che l'indirizzo PEC del destinatario risulti da pubblici elenchi (art.3 bis n. 1 legge 21 gennaio 1994 n.53 e art.18 del DM 44/2011).

Preso atto che

Il citato art. 3 bis, recita: 1. *La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita*



esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

Ergo, gli indirizzi PEC del mittente e del destinatario della notifica tramite posta elettronica dovranno essere presenti nei pubblici registri, quali:

il domicilio digitale del cittadino: Tale elenco non è ancora stato istituito ma è ragionevole pensare che includerà tutti gli indirizzi PEC comunicati dai cittadini alla Pubblica Amministrazione.

il registro delle imprese: Previsto dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, consultabile liberamente dal sito www.registroimprese.it

Inipec: Previsto dall'art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. E' possibile consultare liberamente l'elenco sul sito ww.inipec.gov.it

ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni.

Infine, il registro IPA, elenco, inizialmente annoverato nella tipologia dei "registri pubblici" ai sensi del comma 8 dell'art. 16 del d.l. n. 185/2008, è stato espunto alla stregua della disposizione di cui all'art. 16 ter del d.l. n. 179/2012, modificato dall'art. 45 bis, comma 2 lettera a) del d.l. n. 90/2014.

Pertanto l'unico scarno elenco di indirizzi di P.E.C. delle Pubbliche Amministrazioni e dei vari uffici e dipendenze è risultato il "*Registro PP.AA.*", gestito dal Ministero della Giustizia sul portale istituzionale (pst.giustizia.it), consultabile solo previa autenticazione dell'utente, al quale però nonostante l'obbligo per le P.A. di comunicare il proprio indirizzo PEC al Ministero entro il 30 novembre 2014, imposto dall'art. 16, co. 12, D.L. 179/2012, solo talune sparute pubbliche amministrazioni hanno ottemperato.

visto

Il contrasto creatosi in giurisprudenza tra le decisioni assunte dai Giudici amministrativi e civili, da un lato la sentenza n. 7026 del 12 dicembre 2018 con la quale la quinta sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata sul punto, affermando la



validità delle notifiche degli atti giudiziari a mezzo pec utilizzando gli indirizzi IPA, e dall'altro le statuizioni della Cassazione, sentenza n° 14523/17, la quale sostiene “la nullità delle notifiche seguite con modalità telematiche ed effettuate ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dall'elenco previsto dal D.M. 21/02/2011 n° 44 art.7”, creando per lo effetto uno stato di incertezza laddove l'indirizzo PEC della Pubblica Amministrazione presso cui eseguire la notifica non è presente nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia e pertanto l'unica alternativa rimarrebbe la notifica con le modalità tradizionali.

Ciò determina *ictu oculi* una disparità di trattamento soprattutto a carico degli avvocati che intendono eseguire la notifica a mezzo PEC, ma non rinvengono nei citati elenchi gli indirizzi della PA.

Propone

all'Assemblea di assumere il seguente deliberato in ossequio della citata mozione 21, onde dirimere la vexata quaestio del “domicilio digitale”

di sollecitare il Governo ed il Parlamento

- 1) ad aggiungere l'indice IPA tra gli elenchi dai quali sia possibile estrarre validamente l'indirizzo PEC da utilizzare per le notifiche nel rispetto di quanto previsto dalla legge n° 53/94, al pari degli altri indici riconosciuti;
- 2) ad istituire il domicilio digitale del cittadino;
- 3) ad invitare tutte le pubbliche amministrazioni ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell'amministrazione digitale o C.A.D.) e dell'art. 16, co. 12, D.L. 179/2012, a comunicare il proprio indirizzo pec valido per le notifiche telematiche;
- 4) a dare effettiva attuazione ed una corretta lettura dell'intero impianto normativo in materia di "domicilio digitale" (e non solo), mediante la creazione di un codice unico in materia che non può prescindere dall'armonizzazione delle citate norme, stante la necessità di un approccio sistematico tra le diverse fonti normative citate innanzi (L. 53/94, D.P.R. 68/2005, D.Lgs. 82/2005, D.L. 179/2012) e dei connessi provvedimenti (regole tecniche PCT – D.M. 44/2011, specifiche tecniche PCT – Provv. 16/4/2014, regole tecniche PEC – D.M. 2/11/2005), prevedendo anche delle sanzioni in danno delle Amministrazioni inadempienti.



di Deliberare e dar mandato

all'Ufficio di Coordinamento di segnalare alle competenti Commissioni Parlamentari ed al Governo il contenuto della mozione n. 21 approvata dal Congresso e del presente deliberato, chiedendone la rapida attuazione con apposite norme correttive di quelle esistenti, previa concertazione con le Associazioni di categoria più rappresentative ed interessate alla materia al fine di valutare l'opportunità di raccogliere anche le loro posizioni.

Roma, 22 febbraio 2020

Il Segretario f.f.

F.to Avv. Tiziana Carabellese

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tiziana Carabellese".

Il Coordinatore f.f.

F.to Avv. Vincenzo Ciruolo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vincenzo Ciruolo".